

DECISIONE (PESC) 2019/2109 DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 2019
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2231 ⁽²⁾ che modifica la decisione 2010/788/PESC, in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella RDC. La decisione (PESC) 2016/2231 ha introdotto, tra l'altro, misure restrittive autonome all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC.
- (3) Sulla base di un riesame delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 12 dicembre 2020 e cancellare due persone dall'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/788/PESC.
- (4) È opportuno modificare le motivazioni relative ad alcune persone inserite nell'elenco di cui all'allegato II.
- (5) Alla decisione 2010/788/PESC dovrebbe essere aggiunta una disposizione che specifichi che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma di tale decisione.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

- 1) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

1. Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

- a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche negli allegati I e II;
- b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche degli allegati I e II.

2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.

⁽¹⁾ Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU L 336 I del 12.12.2016, pag. 7).

